Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 18 aprile 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1969.

Nomina del commissario straordinario dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, relativo all'ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, ratificato con legge 4 novembre 1951, n. 1218;

Rilevato che il consiglio di amministrazione dell'ente è già scaduto per compiuto quadriennio di permanenza in carica;

Considerato che occorre dare all'ente un nuovo ordinamento ispirato a principi democratici e rappresentativi e che si è in attesa delle determinazioni che saranno adottate al riguardo in sede legislativa;

Ravvisata l'opportunità che nel frattempo la gestione dell'ente sia affidata ad un commissario straordinario, al fine di assicurare lo svolgimento della normale attività dell'ente stesso;

Decreta:

Il prof. Gian Alberto Dell'Acqua è nominato fino al 31 ottobre 1969 commissario straordinario dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte » per provvedere alla ordinaria amministrazione ed allo svolgimento delle manifestazioni che l'ente è chiamato ad attuare secondo i propri fini istituzionali.

Il prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(3344)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Firenze.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 44, foglio n. 180, relativo alla costituzione delle commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1967-1968;

Vista la comunicazione n. 30/I/Ris in data 18 gennaio 1968 del presidente della commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Firenze, relativa allo avvenuto decesso del comm. Raffaele Dainelli, già componente della stessa commissione in rappresentanza della categoria dei radioutenti;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del comm. Dainelli nella commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Firenze;

Vista la designazione dell'Associazione italiana ascoltatori radiofonici telespettatori (A.I.A.R.T.) in data 22 aprile 1968;

Vista la designazione dell'Associazione radio teleabbonati (A.R.T.A.) in data 1° agosto 1968;

Visto il citato art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, che dispone che un solo radioutente faccia parte della commissione;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto, il dott. Angiolo Maria Zoli, domiciliato in Firenze, via Baldesi n. 7, è nominato componente della commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Firenze, in rappresentanza dei radioutenti, fino al 31 dicembre 1968.

Art. 2.

Al su nominato membro della commissione sarà corrisposto il compenso di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1967, citato in premessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1968

Il Ministro: DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1969
Registro n. 02 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 197

(3343)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1968.

Sostituzione di un membro nel comitato previsto dall'art. 2 del decreto presidenziale 17 ottobre 1967, n. 1406, costituito con decreto ministeriale 27 agosto 1968, per l'esame dei problemi relativi alla gestione del « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 - capo III, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 12;

Visto il decreto presidenziale 17 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1952, registro n. 59, foglio n. 5, col quale è stato approvato il regolamento per l'attuazione delle provvidenze di cui al capo III della legge n. 949, modificato dal decreto presidenziale 17 ottobre 1967, n. 1406, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1968, registro n. 217, foglio n. 28;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1968, numero 99085, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1968, registro n. 17, foglio n. 186, con il quale è stato provveduto ad adeguare la composizione del comitato di cui all'art. 2 del regolamento per l'attuazione delle provvidenze previste dal predetto capo III della legge n. 949 alle disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto presidenziale 17 ottobre 1967, n. 1406;

Considerato che, a seguito dell'avvenuto decesso del dott. Luigi Lintas, direttore generale della produzione agricola, membro del predetto comitato in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si rende necessario provvedere alla di lui sostituzione;

che il dott. Agostino Rigi Luperti è stato nominato direttore generale della produzione agricola;

Decreta:

Il direttore generale della produzione agricola dottor Agostino Rigi Luperti è chiamato a far parte, in qualità di membro designato dal Ministero dell'agricoltura e

delle foreste, del comitato di cui all'art. 2 del decreto presidenziale 17 ottobre 1967, n. 1406, composto con decreto interministeriale 27 agosto 1968, n. 99085.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti addì 1° marzo 1969
Registro n. 3, foglio n. 345

(3394)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1968.

Nomina della commissione tecnica presso il Ministero della sanità prevista dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 399, che reca modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, e che all'art. 8 prevede una commissione tecnica presso il Ministero della sanità con il compito di esprimere il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate;

Viste le designazioni formulate dal Ministero delle finanze, dal Dicastero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto superiore di sanità, dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative, nonchè dalle associazioni nazionali rappresentative per le categorie degli allevatori, dei coltivatori diretti e dei mezzadri;

Decreta:

Art. 1.

La commissione tecnica presso il Ministero della sanità prevista dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399, per il periodo 16 dicembre 1968-15 dicembre 1972, è composta come segue:

Presidente:

Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Membri:

Luisi dott. Elios, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Mazzaracchio prof. Vittorio, rappresentante dello Istituto superiore di sanità;

Valfrè prof. Franco, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

Figliolia dott. Achille, ispettore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ilardi dott. Salvatore, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

La Rosa dott. Francesco, direttore di divisione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Storto dott. Tommaso, chimico capo del Ministero delle finanze;

Salerno prof. Angelo, rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica;

Corrias prof. Antonio, rappresentante degli istituti zooprofilattici;

Mortari dott. Giorgio, rappresentante delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

Forte dott. Giuseppe, rappresentante delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

Romiti dott. Raffaello, rappresentante della cooperazione;

Santopadre dott. Carlo, rappresentante della cooperazione;

Falini Fedelfranco, rappresentante della cooperazione;

Mazziotti Di Celso prof. Pietro, rappresentante degli allevatori;

Bianchini dott. Pietro, rappresentante dei coltivatori diretti;

Viali dott. Giorgio, rappresentante dei coltivatori diretti;

Mariani Malvino, rappresentante dei mezzadri.

Membri supplenti:

Celeghini dott. Fermo, ispettore capo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in assenza del dott. Figliolia Achille;

Sabellico dott. Alberto, consigliere di prima classe del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in assenza del dott. Ilardi Salvatore;

Tricoli dott. Vincenzo, direttore di sezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in assenza del dott. La Rosa Francesco.

Art. 2.

Ai componenti la commissione sarà corrisposto il compenso previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Ai medesimi, residenti fuori Roma ed estranei alla amministrazione dello Stato, sarà inoltre corrisposto il trattamento economico di missione dovuto ai funzionari dello Stato che rivestono la qualifica di direttore di divisione (coeff. 500), mentre ai componenti che risiedono fuori Roma e siano funzionari statali, verrà corrisposto il trattamento economico di missione previsto per la qualifica da essi rivestita.

Art. 3.

Le spese relative ai gettoni di presenza e quelle relative al trattamento economico di missione graveranno sui capitoli 1063 e 1027 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1968 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La spesa presunta per i gettoni di presenza è di lire 800.000 per il corrente anno finanziario, di L. 2.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1969, 1970 e 1971, e di L. 1.000.000 per il periodo dal 1° gennaio al 15 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 16 dicembre 1968

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1969
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 324

(3380)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva del latte di produzione 1967 effettuata dalla cooperativa « Latteria sociale di Cavaso », con sede in Cavaso del Tomba.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda della cooperativa « Latteria sociale di Cavaso » con sede in Cavaso del Tomba (Treviso), intesa ad ottenere, a termini del predetto art. 8 della succitata legge n. 910, un contributo nelle spese complessive di gestione per la raccolta e lavorazione del latte di produzione 1967;

Visto il parere favorevole espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso sulla opportunità dell'intervento nonchè sull'entità delle spese di gestione;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione della raccolta e lavorazione del latte e che le spese ammissibili a contributo possono essere determinate in lire 800 a quintale;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della cooperativa « Latteria sociale di Cavaso », con sede in Cavaso del Tomba, intesa ad ottenere, ai termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo nelle spese complessive di gestione onde consentire la normale attuazione della raccolta collettiva, trasformazione, lavorazione e vendita del latte e dei prodotti derivati per l'anno 1967.

Art. 2.

E' concesso alla cooperativa « Latteria sociale di Cavaso », con sede in Cavaso del Tomba, un contributo fino alla misura massima del 90 % nelle spese di gestione determinate in L. 800 per quintale fino ad un quantitativo massimo di quintali 14.000 di latte. La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di lire 10.000.000.

Art. 3.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso una commissione composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale di Treviso che la presiede;

da un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

da un rappresentante della latteria sociale di Cavaso;

da due rappresentanti dei produttori del latte conferenti designati dal prefetto della provincia di Treviso.

Nelle deliberazioni, a parità di voto, prevarrà quello del presidente.

Tale commissione ha il compito di:

1) assistere l'ente gestore in tutto quanto attiene l'attuazione del presente decreto;

2) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere tra l'ente gestore ed i conferenti;

3) controllare gli elenchi nominativi dei conferenti;

4) esaminare il rendiconto finale di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la cooperativa « Latteria sociale di Cavaso », con sede in Cavaso del Tomba, deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, tramite la commissione di cui al precedente art. 3:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire allo erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elenchi nominativi dei conferenti con la indicazione dei quantitativi di latte da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dal presidente della commissione di cui al precedente art. 3;

4) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 4) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della commissione di cui al precedente art. 3 adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 6.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 7.

A chiusura della gestione la cooperativa « Latteria sociale di Cavaso » deve presentare al Ministero della agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale di gestione. In tale rendiconto, accompagnato dal parere della commissione di cui all'art. 3, dovranno essere indicati i quantitativi di latte conferito, gli acconti corrisposti, i prodotti ottenuti dalla lavora-

zione, le spese di gestione, gli importi ricavati dalla vendita dei prodotti, il contributo erogato dallo Stato e la sua ripartizione a favore dei conferenti.

Art. 8.

Sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1969, è impegnata la somma di L. 10.000.000 per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1969
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 4

(3310)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Forlì, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Forlì;

Decreta:

Per la provincia di Forlì si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 16 settembre 1968, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Bertinoro, per la località S. Maria di Urano non compresa nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Borghi, per le località Bagnolo, Lagoni, Tribola, S. Cristoforo, Gessi Montale, S. Giovanni in Galilea, S. Martino in Converseto;

comune di Cattolica, per l'intero territorio comunale;

comune di Cesena, per tutta la fascia a nord dell'Emilia sino ai confini con i comuni di Bertinoro, Gambettola e Cesenatico; nonchè per le località Madonna del Fuoco, Paderno, non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Coriano, per le località Cà Gaffarelli, Cà Ghigi, Cà Righetti, Monte Tauro, Ospedaletto, Pedrolara, Poggio, Scaricalasino; non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Dovadola, per la località S. Ruffillo;

comune di Gemmano, per le località Villa, Pedaneta, Marazzano, Carbognano, Zollara Onferno;

comune di Longiano, per le località Balignano, Crocetta, Montilgallo, S. Lorenzo; non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Mercato Saraceno, per le località Taibo, Vertaglia, S. Damiano, Bora, Bacciolino, Cella, Monte Sasso, Tornano, Serra di Tornano; non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Modigliana, per le località Tussino, S. Bernardo, S. Rocco, S. Martino in Monte, S. Maria in Casale, Fregiolo, S. Valentino, S. Maria in Castello, S. Lorenzo in Miano, S. Maria in Trebbio, S. Savino, S. Casciano;

comune di Monte Colombo, per l'intero territorio comunale;

comune di Monte Fiore Conca, per le località Serbadone, S. Maria Maddalena; non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Monte Gridolfo, per la località Trebbio, non compresa nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Montescudo, per l'intero territorio comunale;

comune di Morciano, per l'intero territorio comunale;

comune di Poggio Berni, per le località Camerano, S. Marino;

comune di Predappio, pr le località S. Marina, Monte Colombo, S. Lucia; non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Rimini, per la zona piana tra la statale Emilia e la ferrovia Rimini-Ravenna, nonchè le località S. Lorenzo in Correggiano, S. Salvatore, non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Saludecio, per le località S. Ansovino, Madonna del Monte; non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Sarsina, per la località omonima e per le località S. Martino, Tomba, Fanante, Sorbano Valbiano, Turrito, Tezzo, Pagno, Rullato, non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Sogliano, per le località Vignola, Pietra Uso, S. Paolo; non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Tredozio, per le località S. Maria in Castello, Cesate, Cannetole, S. Michele, Ottignana, S. Valentino, Querciolano, Pereta, S. Giorgio, non comprese nel decreto interministeriale 16 settembre 1968;

comune di Verucchio, per le località Ponte Verucchio, Dogana, Cà Gacci, Cantelli, Gualdo, Poggio Mulino, Pieve Corena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3383)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Avellino, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Avellino;

Considerato che per la provincia di Avellino ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233;

Decreta:

Per la provincia di Avellino, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, numero 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comune di Avellino, per le località Bosco dei Preti, Tufarole, Pianodardine, Cesine;

comune di Atripalda, per le località Tufarole, Fellitto, Valleverde;

comune di Aiello del Sabato, per le località Serre, Esca, Bosco, Coste;

comune di Manocalzati, per le località Starze, Raimondi, sponda destra del fiume Sabato;

comune di Torre le Nocelle, per le località Felette, Campoceraso;

comune di Venticano, per le località Chiaire, S. Martino, Ponterotto, Castel del Lago;

comune di Montefredane, per le località Campo di Fiume, Valle;

comune di S. Lucia di Serino, per la località Fiume o Masseria;

comune di Cesinali, per la località Faia;

comune di Mugnano del Cardinale, per la località Litto;

comune di Contrada, per le località Carbonara, Schito, Pozzone, Bosco del Signore;

comune di Grottaminarda, per la località Molinelle;

comune di Taurasi, per le località Pesano, Isca della Renola;

comune di Mirabella Eclano, per la località Calore;

comune di Luogosano, per le località Molara, F. Calore;

comune di Montella, per le località Sarconeta, Ponte Stratola, Folloni, Cerrete, Lavenelle, Lago;

comune di Tufo, per le località Ischitiello, Braneta, Bosco della Palata, Costa del Tufo, Pescaro;

comune di Chianche, per le località S. Pietro, Montagna, Valle, Aria, Mezzopane, Pizzillo, Surte, Oliveto, Trissio, Reale, Greci, Cioffola, Quadrelle, Vigne, Toppe, Serracino;

comune di Altavilla Irpina, per le località Pannone, Formosa, Pariti, S. Trifone, Ortogiuntura, Belvedere, Ponte dei Santi, Frontella;

comune di Petruro Irpino, per le località Lago, Toppa, Fontana, Campo, S. Bartolomeo, Pantanella, Bosco, Cinelli, Ortero, Fiume, Ischia, Carrera, Ripitelle;

comune di Torrioni, per le località Bosco, Guardie, S. Stefano, Campore, Piano delle Mele;

comune di Montefusco, per le località Cupone Valloncielio, S. Antonio Abate, S. Egidio, Casale S. Felice;

comune di Cervinara, per le località Pisciariello, Saccano, Limata, Starza, Cardito;

comune di Pietrastornina, per le località Ciulli, Campitelli, Senatore, Padule, Sellitti, Iuliano, Paradiso, Cillio, Fossa Lupara, Cerrito, Pietrinole, Iardino, Verzara, Cappella, Saccone, Monte di Dio, Carpineto;

comune di Roccabascerana, per le località Squillani, Costasaracino, Cupone, Bosco, Cerasuolo, Capriozzi, Laghi, Pirone;

comune di Summonte, per le località Benfici, Molara, Toppola, Embriciera, Starze;

comune di Ariano Irpino, per la località Contessa;

comune di Montecalvo Irpino, per la località Piano delle Rose;

comune di Teora, per le località Difesa S. Vitale, Bosco Boiara;

comune di Calabritto, per le località Triegno, Costa Ferretti, Ischia, S. Biagio, Canale, Piano Magliano, Carpineto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3381)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Benevento, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento;

Considerato che per la provincia di Benevento ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233;

Decreta:

Per la provincia di Benevento, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233 ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dallo art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1968:

comune di Airola, per le località S. Pietro, Ponte Schito, Ponte Lavatoio, Fosso Arena, Parata, Paduli;

comune di Amorosi, per le località Spina, Lima, Limatella, Mazzoni, Cappelle e scalo ferroviario;

comune di Apice, per le località Sottocastiglione, Alvino Basso, Isca Canale, Isca dell'Olmo, Sotto S. Donato, Isca di Mosca, Isca Palata, Ponte Rotto, Isca Molino, Fievo, Fievo Perrazzeta, Sterpara, S. Lorenzo al Bosco, S. Martino al Vecchio, Riponi, Tignano Basso;

comune di Apollosa, per le località Dietro Chiesa, Cupa, S. Silvestro, Pretera, S. Spirito, Lo Tuoro 1° e Fiego;

comune di Benevento, per le località Pantano, Borgonero, Cellarulo, Campo Mazzoni, Sagliete, Capilongo, Scafa, Piano Morra, Serretelle, S. Angelo a Piesco, S. Vitale;

comune di Buonalbergo, per la località Crocelle;

comune di Calvi S. Nazzaro, per le località Tinelle, Ponte Rotto, Isca di Mosca;

comune di Campolattaro, per la località Toppi o Mitondi;

comune di Castelpoto, per le località Monte, Focareta, Maurelle, Vigna delle Corte, Pezzente;

comune di Castelvenere, per la località Casone;

comune di Ceppaloni, per le località Rotola, Pezzalonga, Fievo Lauri, Bosco Monte, Pizzone, Garaniello Fiego, Bosco, S. Croce, S. Giovanni e Beltiglio;

comune di Dugenta, per la località Fiumara;

comune di Faicchio, per la località Marafi;

comune di Foglianise, per le località Palmenta, Iannilli, Badia Torre Verzillo e Sala;

comune di Fragneto l'Abate, per la località Piana della Monaca;

comune di Fragneto Monforte, per le località Rapinella, Monterone e Fiume;

comune di Guardia Sanframondi, per le località Starze, S. Maria la Grotte, Ciuccio morto e Galano;

comune di Limatola, per le località Pisciariello, Scafa di Sotto, Limata, Campitello, Ponte Malinello, Spinarella, Prise, Scafa di Sopra, Pantano, Maschione, Termine, Venezia dei Bernardi, Barchetelle, Pizzo del Vomero, Campitiello, Ponte, Forno, Ponte Vallone, Starze, Molino;

comune di Melizzano, per la località Torello;

comune di Molinara, per le località Decima, Olmisana, Petrara e Cupone;

comune di Montesarchio, per le località Cirignano, Vallone, Fontana Brecce, Fontana Vecchia, Raitiello, Canne e Riello;

comune di Morcone, per la località Ponte Stretto;

comune di Paduli, per le località Isca Maccabei, Ripacanna, Ravano, Molino forno Nuovo, S. Maria la Sala, S. Giuseppe o Bosco Verdito, Cisterna, Saglieta, Ignazio, Iuttacore, Montecapriano, Femminarsa, Calore Follo e Calore Satriano;

comune di Pannarano, per le località Serretelle, Acqualta, Spineto, Cerreto Irpina, Selvetelle Pezze, Caturso Piedimonte, Capitasi, Pascone Vigna Vecchia;

comune di Paolisi, per le località Tavernola, Ponte Schito;

comune di Paupisi, per le località Scafa, Cisterna, S. Angelo;

comune di Pesco Sannita, per le località Pianelli, Gambarotta, Pilone;

comune di Ponte, per le località Aspro, Pantano, Canneto, Puglia, Motto o Masconi;

comune di Puglianello, per le località Marrocaro, Molino, Vallone S. Giacomo, Marafi;

comune di San Giorgio del Sannio, per la località Recupo;

comune di San Leucio del Sannio, per le località Verdini, Valle, Merici, Maccabei, Sotto Verdini, Torrani, Vorrello, Feleppi, Valle Piano, Alfieri, S. Maria, Serretelle;

comune di San Lorenzo Maggiore, per le località Campo Sempre, Carpineto, Padula, Limata di sotto;

comune di San Martino Sannita, per la località Termite;

comune di San Nazzaro, per le località S. Giovanni Ucciani, Audisoli;

comune di San Nicola Manfredi, per le località Monterocchetta, Poccanise; S. Maria Ingrisone, Mezza Ricotta, Centofontane, Bosco Perrotta, Palati, Pagliara;

comune di Sant'Agata de' Goti, per le località Molino Corte, Presta, S. Quinito, Biferchia;

comune di Sant'Angelo a Cupolo, per le località Morosi, Panelli, Bagnara, S. Antonio, Montorsi;

comune di Solopaca, per le località Volla, Meozzata, Scalo ferroviario, Fiumarello, Scafa Vecchia, Padula, Funno, Impiano, Arena, Cornicione, Grottone, Isola;

comune di Telese, per le località S. Frate, Fiumara, Renazzi, Sotto la Ripa, Valle Rotondo, Spina, Pagnano, Fienile, S. Leucio, Sauceta, Scafa, S. Giuseppe;

comune di Torrecuso, per le località Iardino, Rivolto, Torreuono, Pontefinocchio, Pescaturo o Isca, Pazzano, Fresa;

comune di Vitulano, per le località S. Stefano, Ficarola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3385)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1969.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, approvato con decreto ministeriale del 7 novembre 1968;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 1962, con il quale il dott. Domenico Maria Savini venne confermato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Carino Gambacorta è nominato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(3312)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Sostituzione di un rappresentante della categoria dei profughi e rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 5730 del 20 novembre 1965, con il quale venne istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 6187 in data 9 ottobre 1968, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1964, è stata integrata la composizione della predetta commissione regionale di vigilanza con i tre rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati;

Vista la nota in data 12 novembre 1968, con cui il prefetto di Napoli ha comunicato la designazione del signor Furio Lazzarich a membro della commissione regionale di vigilanza in parola, in rappresentanza delle categorie interessate, in sostituzione del prof. Enrico Filla, dimissionario per impegni di lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Furio Lazzarich, rappresentante dei profughi e rimpatriati, designato dal prefetto della provincia di Napoli, è chiamato a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in sostituzione del dott. Enrico Filla.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: MANCINI

(3247)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Revoca, d'ufficio, della autorizzazione a produrre catgut sterile per suture uso chirurgico, nella officina farmaceutica della ditta Italcatgut, sita in Salle.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. n. 248 in data 5 luglio 1955, con il quale la ditta Italcatgut fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Salle (Pescara), via Corde Armoniche, 2, catgut sterile per suture uso chirurgico;

Vista la comunicazione del medico provinciale in data 6 dicembre 1968 dalla quale risulta che le attrezzature tecniche della ditta predetta sono state in parte smantellate ed in parte vendute ad altra ditta;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti n. 407 in data 18 giugno 1905 e n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre catgut sterile per suture uso chirurgico, nella officina farmaceutica della ditta Italcatgut, sita in Salle (Pescara), via Corde Armoniche, 2, concessa con decreto A.C.I.S. n. 248 in data 5 luglio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Pescara è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(3275)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1969.

Revoca, su rinuncia, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, rilasciata alla officina farmaceutica della ditta ing. Panada Angelo & Figlio, sita in Tiarno di Sotto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 2 agosto 1955, con il quale la ditta ing. Panada Angelo e Figlio fu autorizzata ad attivare in Tiarno di Sotto (Trento), via Garibaldi n. 59, una officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche, limitatamente alla produzione della specialità « Dolomina »;

Vista la comunicazione in data 18 febbraio 1969, con la quale la ditta di cui sopra ha dichiarato che intende rinunciare all'autorizzazione all'esercizio dell'officina farmaceutica;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, nei confronti della ditta ing. Panada Angelo e Figlio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica sita in Tiarno di Sotto (Trento), via Garibaldi, 59, rilasciata con decreto A.C.I.S. in data 2 agosto 1955.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Trento è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(3274)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.

Iscrizione dell'Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli, con sede in Bologna, nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domanda in data 12 aprile 1968, con la quale l'Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli - A.I.P.O., con sede in Bologna, via A. Fioravanti n. 14, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna con foglio numero 7632 del 3 giugno 1968;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisiti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967, nonchè di quelli prescritti dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione interprovinciale dei produttori ortofrutticoli - A.I.P.O., con sede in Bologna, via A. Fioravanti n. 14, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(3285)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Benevento sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 3 aprile 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(3278)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa mutuo soccorso fra partigiani, con sede in Pralungo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, la società cooperativa mutuo soccorso fra partigiani, con sede in Pralungo (Vercelli), costituita per rogito Schiapparelli in data 26 febbraio 1947, repertorio 18031, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giancarlo Fileppo.

(3252)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « San Secondo », con sede in Biella

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, la società cooperativa edilizia « San Secondo », con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Jemma in data 25 febbraio 1963, repertorio 18123, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del prof. Pozzo Renzo.

(3253)

Scioglimento della società cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Cipressa, con sede in Cipressa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 marzo 1969, la società cooperativa agricola tra coltivatori diretti di Cipressa, con sede in Cipressa (Imperia), costituita per rogito Re in data 7 aprile 1947, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Rossi.

(3254)

Scioglimento della società cooperativa « Carico, scarico, trasporto merci - La Sorgente », con sede in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1969, la società cooperativa « Carico, scarico, trasporto merci - La Sorgente », con sede in Bari, costituita per rogito Fiandaca in data 25 ottobre 1960, repertorio 16168, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Nicola Marchese.

(3255)

Scioglimento della società cooperativa di consumo fra contadini, con sede in Corinaldo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1969, la società cooperativa di consumo fra contadini, con sede in Corinaldo (Ancona), costituita per rogito Santini in data 16 febbraio 1947, repertorio 1636, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Umberto Trevi.

(3317)

Scioglimento della società cooperativa « S. Candida », con sede in Ventotene

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 marzo 1969, la società cooperativa « S. Candida », con sede in Ventotene (Latina), costituita per rogito Colozza in data 21 agosto 1946, repertorio 22, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag Mattia Valente.

(3263)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Annullamento di decreto concernente il trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Comacchio.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 11 dicembre 1968 è stato annullato il precedente decreto interministeriale in data 1° agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 17 agosto 1957, con il quale venne dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato la zona sita nella spiaggia di Porto Garibaldi, avente la superficie di mq. 274.699, riportata in catasto al foglio n. 69, mappale 44, al foglio n. 78, mappale 25 ed al foglio n. 80, mappale 37 del comune di Comacchio.

(3313)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Avezzano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3448)

Autorizzazione alla provincia di Pesaro e Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1969, la provincia di Pesaro e Urbino viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.672.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3449)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3450)

Autorizzazione al comune di Orta Nova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Orta Nova (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.439.829, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3451)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1969, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.744.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3556)

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Sannicandro Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.432.103, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3453)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1969, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 452.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3454)

Autorizzazione al comune di Roghudi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Roghudi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3452)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.578.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3455)

Autorizzazione al comune di Clauzetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Clauzetto (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3456)

Autorizzazione al comune di Platania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Platania (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.620.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3457)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Putifigari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3458)

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Solignano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.430.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3459)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 359.233.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3460)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Toritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.223.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3461)

Autorizzazione al comune di Tramonti di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Tramonti di Sotto (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.087.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3462)

Autorizzazione al comune di Ussaramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Ussaramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3463)

Autorizzazione al comune di Valsinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Valsinni (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.067.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3464)

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1969, il comune di Varsi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.087.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3465)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 5 febbraio 1968 all'11 febbraio 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.068	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	41.871
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	3.656	938	7.797	5.780	20.421
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	2.660	4.125	4.658	24.296
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	2.045	3.045	4.693	26.871
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.307	1.749	4.735	29.961
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	4.756	31.506
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	989	938	938	4.777	33.051
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.210	938	938	4.868	39.746
	24	8. superiore al 43 %	938	1.686	938	938	5.064	54.166
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	1.722	3.187	3.720	20.546
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	1.107	2.107	3.755	23.121
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	369	811	3.797	26.211
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	3.818	27.756
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	51	zero	zero	3.839	29.301
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	3.930	35.996
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	4.126	50.416

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04 02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	5.484
	41	2. altri (*m*)	6.859	2.718	zero	6.859	4.842	16.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1 inferiore o uguale al 15 %	2.851	7.276	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.276	zero	6.437	4.569	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.049	39.641
	45	4 superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	3.482	67.390
		B con aggiunta di zuccheri:						
		I latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	14.507	15.507	17.155	41.871
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	3.187 (*g*)	3.720 (*g*)	20.546 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	2.107 (*g*)	3.755 (*g*)	23.121 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	811 (*g*)	3.797 (*g*)	26.211 (*g*
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*,	3.818 (*g*)	27.756 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.839 (*g*)	29.301 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.930 (*g*)	35.996 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.126 (*g*)	50.416 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	2.718 (*g*)	zero (*g*)	6.859 *g*)	4.842 (*g*)	16.671 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.174	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	6.607	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	9.616
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	9.616
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare: Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	33.077
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	zero	7.270	zero	zero	5.232 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	2.895	zero	zero	5.038 (*i*)	19.721
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	17.990
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compres i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in matèrie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	6.859	2.188	2.188	5.596 (*i*)	33.974
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »;
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »;
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »;
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »;

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »;
« andere (04.02-A-III-b-2) »;
« autres (04.02-A-III-b-2) »;
« andere (04.02-A-III-b-2) ».

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(12238)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 17 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,02	626,60	626,85	626,65	626,70	627 —	626,65	626,65	627,02	626,75
$ Can.	582,50	582 —	582 —	582,15	582,50	582 —	582,10	582,15	582,50	582,25
Fr. Sv.	144,83	144,70	144,65	144,735	144,75	144,83	144,74	144,735	144,83	144,75
Kr. D.	83,29	83,20	83,20	83,24	83,55	83,28	83,21	83,24	83,29	83,25
Kr. N.	87,84	87,80	87,80	87,80	87,95	87,84	87,80	87,80	87,84	87,75
Kr. Sv.	121,40	121,25	121,35	121,28	121,50	121,40	121,29	121,28	121,40	121,35
Fol	172,59	172,55	172,58	172,50	172,55	172,58	172,53	172,50	172,40	172,55
Fr. B.	12,48	12,475	12,4850	12,4830	12,45	12,48	12,4810	12,4830	12,48	12,48
Franco francese	126,46	126,35	126,40	126,355	126,40	126,46	126,365	126,355	126,46	126,35
Lst.	1502,20	1501 —	1501,80	1501,70	1501,50	1502,20	1501,60	1501,70	1502,20	1501,80
Dm. occ.	155,87	155,85	155,91	155,845	155,75	155,87	155,84	155,845	156,87	155,85
Scell. Austr.	24,24	24,25	24,23	24,229	24,25	24,24	24,23	24,229	24,24	24,24
Escudo Port.	22,07	22,05	22,04	22,025	22,12	22,07	22,075	22,025	22,07	22,05
Peseta Sp.	8,98	8,95	8,98	8,9725	9 —	8,97	8,975	8,9725	8,97	8,97

Media dei titoli del 17 aprile 1969

Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,95
» 5 % (Ricostruzione)	96,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,95
» 5 % (Città di Trieste)	96,125
» 5 % (Beni Esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1969

1 Dollaro USA	626,65
1 Dollaro canadese	582,125
1 Franco svizzero	144,737
1 Corona danese	83,225
1 Corona norvegese	87,80
1 Corona svedese	121,285
1 Fiorino olandese	172,515
1 Franco belga	12,482
1 Franco francese	126,36
1 Lira sterlina	1501,65
1 Marco germanico	155,842
1 Scellino austriaco	24,229
1 Escudo Port.	22,05
1 Peseta Sp.	8,974

PREFETTURA DI UDINE

Restituzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda prodotta in data 16 dicembre 1968 dal sig. Smilovich Luciano, nato a Buje d'Istria il 19 ottobre 1913, e qui residente in via S. Osvaldo n. 42/20, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la restituzione del proprio cognome nella forma italiana di Millo;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio di questo comune capoluogo ed a quello di questa prefettura, e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Smilovich Luciano è restituito nella forma italiana di Millo.

Con la presente determinazione viene altresì restituito nella forma italiana di Millo il cognome dei sottonotati componenti la famiglia del richiedente, seco conviventi:

Blazevich Giuseppina in Smilovich, nata a Buje d'Istria il 22 gennaio 1919, moglie;

Smilovich Marino Mario, nato a Buje d'Istria l'11 dicembre 1938, figlio;

Smilovich Remigio, nato a Buje d'Istria il 16 marzo 1941, figlio;

Smilovich Maria, nata a Buje d'Istria il 27 novembre 1946, figlia;

Smilovich Roberto, nato a Buje d'Istria il 29 settembre 1952, figlio.

Il sindaco del comune di Udine è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopracitato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Udine, addì 24 marzo 1969

Il prefetto: BEVIVINO

(3271)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a otto posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a otto posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il suddetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1957).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

F) laurea in medicina veterinaria;

G) abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nonchè di quelle che presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) luogo e data di nascita, nonchè in caso abbiano superato il 32°. anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non mensione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo.

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per l'eventuale prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera o delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di 15 giorni da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure di un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non e ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi; ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o rinvio, previsti dalle vigenti disposizioni, nonchè i riformati in rassegna, dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, di rafferma, in carriera continuativa e quelli appartenenti a Corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di veterinario provinciale di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Ai vincitori del concorso che provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprie 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i veterinari provinciali di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1968

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1969
Registro n. 4, foglio n. 81

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consterà di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una orale.

Prove scritte

1ª *prova*:

Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossiemie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, tricomoniassi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva; corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviarie, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

2ª *prova*:

Ispezioni degli alimenti di origine animale e zootecnica:

a) ispezione delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni, del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

b) igiene zootecnica;

c) alimentazione del bestiame;

d) produzione zootecnica;

e) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

f) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

3ª *prova*:

lingue estere:

Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo, a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingue sempre scelta tra le quattro summenzionate, ma diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

Prove pratiche

1ª *prova*:

Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.

2ª *prova*:

Ispezioni delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale

3ª *prova*:

Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattia trasmissibile.

Prova orale

a) Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

b) Disinfezione e disinfestazione.

c) Ispezione delle carni fresche e preparate e degli alimenti di origine animale.

d) Zootecnica, limitatamente agli argomenti indicati nella seconda prova scritta.

e) Ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, legislazione veterinaria.

f) Lingua estera obbligatoria ed eventuale altra lingua facoltativa (lettura e traduzione a vista).

Roma, addì 30 dicembre 1968

Il Ministro: RIPAMONTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV. — ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) chiede di essere

ammesso al concorso per esami a otto posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite di età perchè . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, conseguito presso l'università di . . in data . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . presso l'università di (o dall'università di) . .;

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente: . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi: . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . .;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . e per quella facoltativa la lingua . .;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . .

Data, ...

Firma . . . .

N. B.: Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2916)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio di culto facente parte del complesso edilizio realizzato nella casa penale di Procida.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Viste le leggi 3 febbraio 1951, nn. 164 e 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato con la legge 23 marzo 1964, n. 134;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717;

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto Presidenziale n. 58094 in data 12 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 5 febbraio 1968, con il quale è stato bandito un concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione di opere artistiche da realizzarsi nell'edificio di culto facente parte del complesso edilizio costruito nella casa penale di Procida, per un importo complessivo di L. 3.500.000;

Visto il successivo decreto Presidenziale n. 12776 in data 23 marzo 1968 con il quale venne prevista in L. 100.000 la spesa occorrente per la esecuzione dell'opera di cui alla lettera *D*) del bando di concorso relativo alle opere suindicate come sopra approvato con il decreto Presidenziale n. 58094 in data 12 dicembre 1967;

Ritenuto, ora opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 3 della citata legge 3 marzo 1960, n. 237;

Vista la nota n. 3901 in data 1° febbraio 1969, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha segnalato i seguenti rappresentanti delle categorie dei pittori e degli scultori in seno alla suddetta commissione:

1) Castellano prof. Luca, designato dalla Federazione nazionale artisti aderente alla C.G.I.L.;

2) Magnavacchi prof. Walter, designato dall'Unione sindacale artisti italiani belle arti aderente all'U.I.L.;

3) Addezio prof. Luigi, designato dal Sindacato nazionale artisti professionisti italiani (S.N.A.P.I.);

Che, a far parte della suddetta commissione giudicatrice delle opere anzidette, sono stati prescelti, quali rappresentanti della amministrazione interessata, i seguenti funzionari:

1) Tesauro dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del genio civile presso l'ufficio tecnico del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli;

2) De Mari dott. Alberto, direttore superiore della casa di reclusione di Procida;

3) Sgarrella dott. ing. Mario, ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Napoli;

Vista la nota n. 4752 in data 25 settembre 1968, con la quale il prof. Raffaello Causa, soprintendente alle gallerie ed opere d'arte della Campania, nell'accettare l'invito rivolto da questo istituto a far parte della commissione giudicatrice per il concorso succitato ha segnalato come critico d'arte in seno alla succitata commissione il prof. Armando Miele, ispettore onorario alle antichità e belle arti per la città di Napoli;

Ritenuto opportuno chiamare a far parte della commissione l'ing. Carlo De Rogatis, ingegnere superiore del genio civile nella qualità di progettista dell'opera;

Considerato che ai componenti la commissione giudicatrice sarà corrisposto il compenso stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1957, n. 417;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice delle opere artistiche da eseguire nell'edificio di culto facente parte del complesso edilizio realizzato nella casa penale di Procida è costituita come segue:

1) Tesauro dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del genio civile presso l'ufficio tecnico del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli;

2) De Mari dott. Alberto, direttore superiore della casa di reclusione di Procida;

3) Sgarrella dott. ing. Mario, ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Napoli;

4) Miele prof. dott. Armando, ispettore onorario alle antichità e belle arti per la città di Napoli;

5) Causa prof. Raffaello, soprintendente alle gallerie ed opere d'arte della Campania;

6) De Rogatis dott. ing. Carlo, ingegnere superiore del genio civile, progettista dell'opera;

7) Castellano prof. Luca, designato dalla Federazione nazionale artisti aderente alla C.G.I.L.;

8) Magnavacchi prof. Walter, designato dalla Unione sindacale artisti italiani belle arti aderente all'U.I.L.;

9) Addezio prof. Luigi, designato dal Sindacato nazionale artisti professionisti italiani (S.N.A.P.I.).

Napoli, addì 27 marzo 1969

Il Provveditore: TRAVAGLINI

(3004)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 248, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968 indicato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Gen. di brig. CC. s.p.e. Palumbo Giovambattista.

Membri:
Col. CC. s.p.e. Belvedere Leone;
Ten. col. CC. s.p.e. Buffa Giovanni;
Ten col. s.p.e. Poggiolini Italo;
Ten. col. s.p.e. Fichera Giacomo.

Membri supplenti:
Ten. col. s.p.e. Picche Enrico;
Ten. col. CC. s.p.e. Lo Polito Giovanni.

Segretario senza diritto a voto:
Cons. 1ª classe Santoni dott. Alberto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1969
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 286

(3146)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « muratore » (sette posti).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 4ª del 25 gennaio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 18 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1968, registro n. 58 Difesa, foglio n. 112, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a seicento posti di operaio dello Stato di 3ª e 5ª categoria, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, per la qualifica di mestiere di « muratore » (sette posti).

(3143)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria in prova, per la qualifica di mestiere di « montatore aggiustatore » (due posti).

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 2ª dell'11 gennaio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale 417/Conc. 202 del 25 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1968, registro n. 50 Difesa, foglio n. 65, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria per la qualifica di mestiere di « montatore aggiustatore » (due posti), nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni con la qualifica di mestiere di « aggiustatore meccanico ».

(3141)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoquarantotto posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoquarantotto posti di consigliere, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 18 dicembre 1968, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo dello Sport, E.U.R., nei giorni 10 e 11 giugno 1969, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(3443)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a duecentosessanta posti di segretario di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo amministrativo).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a duecentosessanta posti di segretario di 3ª classe, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 16 dicembre 1968, avranno luogo in Roma, nei giorni 4 e 5 maggio 1969, con inizio alle ore 8 antimeridiane, nei locali appresso indicati:

Palazzo dei Congressi (E.U.R.);
Palazzo dello Sport (E.U.R.);
Sala delle conferenze della stazione Termini, via Giolitti n. 34;
Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (E.U.R.).

(3444)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di ragioniere di 3ª classe, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 17 dicembre 1968, avranno luogo in Roma nei giorni 7 e 8 maggio 1969, con inizio alle ore 8 antimeridiane, nei locali appresso indicati:

Palazzo dello Sport (E.U.R.);
Sala delle conferenze della stazione Termini, via Giolitti n 34;
Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (E.U.R.).

(3445)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C